

COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA
Provincia di Bergamo



***REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA-CIMITERIALE***

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2019

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ARTICOLO 1

Oggetto del presente regolamento

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1937 n° 1265 e successive modificazioni e aggiunte;
- al D.P.R. 3-11-2000 n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.
- al D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria"
- alla Legge Nazionale n.130 del 30 Marzo 2001, "disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- alla Legge Nazionale n.26 del 28 Febbraio 2001, conversione in Legge con modificazioni D.lgs n.392 del 27 Dicembre 2000 "Norma relativa ai servizi Cimiteriali a tariffa"
- alla Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funerari e cimiteriali" e ss.mm.ii.
- al regolamento regionale 9 novembre 2004 - N. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" modificato da Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n.1;

ha per oggetto

il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Per salma si intende il corpo inanimato di una persona fino all'accertamento di morte; per cadavere si intende il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, a seguito dell'accertamento della morte, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

ARTICOLO 2

Competenze

Per funzioni di Polizia Mortuaria si intendono servizi funerari, necroscopici e cimiteriali.

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio.

Le attività inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, dal 112 a 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, per quanto di competenza, a mezzo del servizio individuato dall' A.S.L.

ARTICOLO 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e di seguito specificati:

- a. il servizio di osservazione dei cadaveri presso l'obitorio;
- b. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 23;
- c. il trasporto funebre nell'ambito del Comune quando sia richiesto per non abbienti, dichiarati tali dal servizio sociale del Comune;
- d. l'inumazione, la cremazione e l'esumazione per le salme i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa (Legge n.26 del 28 Febbraio 2001);
- e. la deposizione delle ossa in ossario comune e la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- f. la bara per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od Enti che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 17.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite da apposito tariffario.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Gli oneri di cui alle lettere b,c,d,f sono da considerarsi a carico del Comune.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n° 285/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- copia del presente regolamento;
- l'orario di chiusura ed apertura dei cimiteri comunali;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza della concessione;
- ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 267/2000.
- Il comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 7 della legge regionale, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

ARTICOLO 6

Autorizzazioni di Stato civile

Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

La Giunta, tramite accordi con le A.S.L. e l'Ordine dei Medici, definisce le modalità di interscambio dei dati del decesso tra uffici comunali, medico curante e medico necroscopo, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici.

L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla specifica normativa in materia.

In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di cui all'art. n.5 del Dpr 285/1990 e dalla normativa Regionale vigente.

L'autorizzazione all'utilizzo e al trasporto di cadaveri per finalità di studio, ricerca e insegnamento ai sensi dell'art 32 del Regio Decreto 1952/1933, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile nei modi previsti dall' Art .44 del Regolamento Regionale n.6/2004 .

CAPO II

PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 7

Facoltà di disporre della salma, del cadavere e dei funerali

Nel disporre della salma, del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.

Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

ARTICOLO 8

Attività necroscopica

L'A.S.L. individua i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro nomina il Comune. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'A.S.L. che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del Codice Penale.

La denuncia della causa di morte compete al Medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni, con modalità e termini previsti dalla legge.

Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nel modello di accertamento di morte approvato dalla "Giunta Regionale" sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specifica.

ARTICOLO 9

Funzioni del medico necroscopo

Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica nel termine previsto dal Regolamento Regionale n. 6/2004. La visita ha per oggetto "l'accertamento di morte" di cui si redige certificato su modello approvato dalla "Giunta Regionale", l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienicosanitarie in relazione al caso.

Preso visione della causa di morte secondo le procedure di cui all'articolo precedente, il medico necroscopo valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato la salma ed assume i provvedimenti necessari.

Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo prescrive le misure sanitarie da adottare a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'A.S.L. e il Comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

L'A.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

ARTICOLO 10

Cura della salma

Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.

Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte ritenuta necessaria dal medico necroscopo, viene autorizzata dallo stesso secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.

Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.

I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

ARTICOLO 11

Servizi necroscopici comunali

La gestione dei depositi di osservazione dei cadaveri e degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo il D. Lgs. 267/2000 e le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Salvo le incombenze svolte dalla A.S.L., i servizi necroscopici hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.

Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra Pubblica Autorità, dispongano l'avvio della salma verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

La Pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al servizio di Polizia Mortuaria.

Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà verso la salma.

ARTICOLO 12

Deposito di osservazione ed obitorio

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei situati presso Strutture sanitarie con le quali si provvederà a stipulare apposita convenzione.

Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari dei deceduti per la salme a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 13

Autorizzazioni di Polizia mortuaria

Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione da parte del settore servizi demografici Comunale.

Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione è rilasciata dal delegato del Sindaco anche prima del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere il personale incaricato dal Sindaco dovrà verificare per ciascun trasporto:

- a. l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
- b. gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
- c. l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune, ove non sia già depositata.

All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo.

A norma dell'Art. 11 del R.R. n.6/2004 e ss.mm e ii., compete all'Asl il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura dei prodotti abortivi, feti e prodotti del concepimento per i quali vi sia stata richiesta da parte degli aventi titolo. Sono a carico degli stessi richiedenti gli oneri relativi, come indicato in tariffa.

Per la sepoltura su richiesta di parti anatomiche riconoscibili, di prodotti abortivi, feti e prodotti del concepimento valgono le medesime norme previste per la sepoltura dei cadaveri. In mancanza di richiesta di sepoltura da parte degli aventi titolo, si provvede alla sepoltura o cremazione a cura della struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento, con oneri a carico di quest'ultima.

I trasporti di cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/37 resa esecutiva con R.D. 1/7/37 n. 1379, sono soggetti alla Convenzione

e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria. Il personale incaricato dal Sindaco rilascia il passaporto mortuario.

Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla Convenzione del 28/4/38 resa esecutiva con R.D. 16/6/1938 n. 1055.

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 14

Deposizione del cadavere nella bara

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in bara avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 16, fatto salvo quanto previsto dal R.R 6/2004 art.15 comma 11, previo parere favorevole dell'asl.

In ciascuna bara non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nella stessa bara.

Il cadavere deve essere di norma collocato nella bara rivestito con abiti in fibra naturale (cotone, lana viscosa, lino o seta) o decentemente avvolto in lenzuola di cotone.

Il cadavere destinato all'inumazione verrà depositato nella bara predisposta con all'interno abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione e secondo le prescrizioni di cui all'art.18 del Regolamento Nazionale n.285/1990 e in quanto applicabili al R.R. 6/2004 art.15 commi 10,11 e allegato n.3.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, allo scopo di evitare la contaminazione ambientale, valgono le indicazioni di cui all'art. 11, comma 3, del regolamento regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii, che definiscono i compiti delle strutture sanitarie, di A.S.L. e di A.R.P.A..

ARTICOLO 15

Verifica e chiusura bare

La rispondenza della bara al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione delle bare destinate all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni. In conformità al DPR 445/2000 il Comune può disporre controlli a campione nei modi previsti dalle norme vigenti.

ARTICOLO 16

Bare per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura delle bare e la qualità dei materiali, per i trasporti che si esauriscono all'interno della Regione Lombardia, devono essere corrispondenti alle caratteristiche di cui all'allegato n.3 del R.R. n.6/2004 e ss.mm. e ii.. Per tutti gli altri sul territorio Nazionale si osservano le norme di cui agli art.30 e 75 del DPR 285/1990.

Per i trasportati da o all'estero si osservano le norme di cui agli Art.27,28,29 del DPR 285/1990.

Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, va accertato, di norma da parte del responsabile dei servizi cimiteriali, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco con le caratteristiche previste dalle norme vigenti.

Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere accertata, sempre da parte del responsabile dei servizi cimiteriali la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai comma precedenti, ai fini del tipo di sepoltura a cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione ad eccezione dei feretri per i quali sia stato usato il materiale autorizzato con D.M. 7 Febbraio 2002 in sostituzione della cassa di metallo.

ARTICOLO 17

Fornitura di feretri - feretri gratuiti

Il comune fornisce gratuitamente la cassa per cadaveri di persone appartenenti a famiglie indigenti .

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile dei servizi sociali del comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Lo stato di indigenza è definito ai termini del D. Lgs. 31.03.1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 03.05.2000 n. 130 e loro strumenti attuativi.

ARTICOLO 18

Targhetta di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, recante impressi, in modo indelebile, il cognome ed il nome della persona contenuta e la data di nascita e di morte. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II

SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO IV

DELL'ATTIVITA' FUNEBRE E DELL'IMPRESA

ARTICOLO 19

Principi generali dell'attività funebre

L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero interno o crematorio;

L'attività funebre è svolta dai soggetti di cui al comma 1, che dispongono di mezzi, organizzazione e personale come previsto al comma 2 dell'art. 32 del Regolamento Regionale n.6/2004.

L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

ARTICOLO 20

Trasporto funebre

Costituisce trasporto funebre di cadavere e di salma il trasferimento dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

Nella nozione di trasporto di cadavere e di salma sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge ed è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, dalla specifica normativa regionale e, nell'ambito comunale, dalle norme regolamentari di cui ai successivi art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

ARTICOLO 21

Esercizio del trasporto funebre

Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge previo autorizzazione Comunale per i cadaveri e dall'autorità sanitaria competente per le salme.

I Servizi Comunali preposti, dando applicazione alle norme sulla autocertificazione, sono tenuti a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli, con particolare riguardo all'applicazione delle norme previdenziali, assicurative e di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché alla tutela dei diritti alla corretta informazione dei richiedenti.

L'incaricato al trasporto è, anche agli effetti della legge penale, incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.

Secondo quanto disposto dall'A.S.L., all'incaricato del trasporto viene comunicato il rischio, ai sensi della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili.

Il Comune può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.

ARTICOLO 22

Disciplina dell'attività funebre

Compete al Sindaco con propria ordinanza disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- Orari di svolgimento dei servizi;
- Orari di arrivo ai cimiteri;
- Definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto, in ossequio alle vigenti normative di sicurezza del lavoro ;
- Giorni di sospensione dallo svolgimento dei servizi funebri;
- Percorsi dei cortei funebri;
- Luoghi per la sosta di auto al seguito del corteo funebre.

ARTICOLO 23

Trasporti funebri istituzionali

Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune, che li esercita direttamente o può affidarli a terzi nei modi di legge, i trasporti di:

- a. Salme raccolte in luoghi pubblici dirette al deposito di osservazione;
- b. Salme di persone non abbienti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

E' sempre gratuito ed effettuato a cura del Comune nei modi di legge il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso all'obitorio.

Su segnalazione dei servizi sociali potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti o a tariffe ridotte, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino.

Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs 31.03.1998 n. 109, e s m

ARTICOLO 24

Trasporti funebri a pagamento

I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale diversi dai casi di cui al comma 4) dell'art. 23, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati, a parità di condizioni ai sensi dell'art.34 comma 2 del R.R. n.6/2004 e ss.mm. e ii..

ARTICOLO 25

Trasporto di resti mortali

Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 254/2003, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990, richiesti invece per il trasporto dei cadaveri.

E' comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

Per il trasporto di resti mortali l'impresa deve essere nelle condizioni di cui all'art. 27 del presente regolamento.

ARTICOLO 26

Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 285/1990, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione, tranne il caso di affidamento familiare dell'urna cineraria.

ARTICOLO 27

Autorizzazioni

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività funebre devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata sulla base dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III: CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 28

Cimiteri

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, dal 112 al 114 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 che ha modificato ed integrato la L. 8.6.1990 n. 142.

Nei cimiteri le attività inerenti la sepoltura, inumazione, tumulazione o cremazione, traslazione di salme o la raccolta resti mortali, ossa e ceneri sono svolte direttamente dal Comune oppure gestite in una delle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche con applicazione di quanto previsto nel tariffario. Le relative forniture sono assicurate dal Comune o dalle imprese in possesso delle autorizzazioni di legge.

In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti Organi Comunali.

L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario del cimitero e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.

Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e proporzionalmente con detti campi, aree destinate a sepolture private (individuali, familiari e per collettività).

Il Comune adotta modalità operative rispettose dello stato particolare di disagio dei cittadini e delle loro esigenze di cordoglio.

ARTICOLO 29

Reparti speciali del cimitero

Nel Cimitero Comunale sono istituiti reparti speciali per la sepoltura di nati-morti, feti e prodotti abortivi.

Fermo restando il carattere civile dei cimiteri possono essere istituiti, in relazione alla disponibilità, campi speciali per la inumazione o la tumulazione di appartenenti a comunità religiose o straniere.

Nei campi speciali delle comunità i periodi di inumazione o tumulazione sono analoghi a quelli ordinariamente in vigore per le corrispondenti sepolture nel cimitero.

ARTICOLO 30

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei casi non previsti ai commi precedenti l'ammissione è subordinata all'eccedenza di disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari.

Si considera arrivo al cimitero il momento in cui il feretro, terminate le esequie, viene consegnato dagli incaricati del trasporto al personale addetto al seppellimento nel luogo da questo indicato.

Nei reparti speciali, in quanto esistano, sono ricevute le salme di persone professanti culti acattolici, di persone morte a seguito di calamità, di militari ex combattenti o aventi comunque titolo, decedute nel

territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, salvo che non abbiano manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

L'accoglienza e la sepoltura delle salme nei cimiteri cittadini sono effettuate in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari. Al fine di garantire la qualità delle operazioni di seppellimento e la trasparenza delle condizioni di accesso ai cimiteri cittadini, l'ufficio cimiteriale competente gestisce gli orari di arrivo delle salme presso i cimiteri cittadini in modo da garantire un'equilibrata distribuzione delle operazioni cimiteriali.

Le operazioni di inumazione o tumulazione si svolgeranno:

- al mattino, dal lunedì al sabato;
- al pomeriggio, dal lunedì al sabato;

Le salme che giungono presso i cimiteri cittadini per essere custodite in attesa di cremazione, vengono collocate presso il deposito per sosta feretri specificatamente individuato.

I cortei funebri si riuniranno all'esterno o in prossimità dell'ingresso del cimitero.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 31

Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/1990 n. 285. ed il regolamento regionale n. 6/2004.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990 n. 285.

L'apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/1990 n. 285, dal successivo art. 49 e dal Regolamento Regionale 6/2004. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 32

Deposito mortuario o camera mortuaria

I cimiteri di cui all'art. 40 devono essere dotati di un deposito mortuario per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione e delle urne cinerarie in attesa di dispersione.

Nel deposito mortuario vengono collocate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.

ARTICOLO 33

Deposito provvisorio di cadaveri e di resti

I cadaveri che non possono avere sistemazione in sepoltura devono essere collocate in deposito provvisorio in manufatti cimiteriali all'uopo destinati.

La richiesta di deposito provvisorio non può essere comunque accolta qualora nell'ambito del cimitero individuato esistano tipologie di manufatti disponibili analoghe a quelle richieste.

Il periodo di deposito non può superare i 24 mesi a meno che non venga richiesto in attesa di collocare il cadavere in una sepoltura in costruzione a cura del Comune.

Decorso tale termine senza che si sia provveduto alla rimozione dei cadaveri, il Servizio notificherà formale diffida ai responsabili di provvedere entro 30 giorni. In difetto, i cadaveri saranno inumati.

ARTICOLO 34

Ossario comune, cinerario comune e giardino delle rimembranze

Nel cimitero del Comune è istituito un ossario comune per la conservazione collettiva di resti ossei provenienti da esumazione o estumulazione nonché dei resti rinvenuti fuori dai cimiteri o provenienti da cimiteri soppressi. Nel cimitero del Comune è istituito inoltre un cinerario comune per la conservazione collettiva delle ceneri. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Nel cimitero è individuata un'apposita area per la dispersione delle ceneri (giardino delle rimembranze) a norma dell'art. 10 del regolamento regionale n. 6/2004.

ARTICOLO 35
Piano cimiteriale

Il consiglio comunale adotta il piano cimiteriale, previa acquisizione del parere dell'A.S.L. e dell'ARPA. Tale piano deve recepire le necessità del servizio cimiteriale nell'arco di almeno vent'anni.
Nella elaborazione del piano verranno osservate le disposizioni di cui al capo III del Regolamento Regionale n.6/2004 ss.mm. e ii..

CAPO III **SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

ARTICOLO 36

Inumazione e campi di mineralizzazione

Fatto salvo quanto espressamente indicato all' art. 15 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6, I campi comuni per le sepolture ad inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzo della fossa deve farsi di norma cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Sarà comunque l'ufficio tecnico comunale ad assegnare l'area per la fossa.

Ogni fossa sarà contrassegnata con una lapide. Tale lapide sarà posta a cura del custode del cimitero, subito dopo la copertura della fossa con terra.

Come per ogni altro tipo di sepoltura sulla lapide saranno riportati gli elementi identificativi di cui all' art. 17 del Regolamento regionale; potrà essere posta a cura dei parenti una fotografia del defunto in attesa della definitiva ed obbligatoria sistemazione dell'area che dovrà avere luogo entro e non oltre 6 mesi dalla sepoltura.

Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in concessione in campo comune e in sepolture per mineralizzazione delle salme.

Le sepolture per inumazione in concessione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento .

L'assegnazione della sepoltura nei campi di mineralizzazione è effettuata dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale. I tempi di inumazione nei suddetti campi sono quelli previsti dagli articoli 42 e 45. Ogni fossa sarà contrassegnata con una lapide. Tale lapide sarà posta a cura del custode del cimitero, subito dopo la copertura della fossa con terra. Come per ogni altro tipo di sepoltura sulla lapide saranno riportati gli elementi identificativi di cui all' art. 17 del Regolamento regionale potrà essere posta a cura dei parenti una fotografia del defunto. Non è consentito nessun tipo di ornamentazione in muratura in quanto l'area dovrà essere completamente drenante.

ARTICOLO 37

Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo in concessione e in campo comune

A richiesta dei privati, su ogni fossa in campo in concessione è consentita a cura e spese degli interessati, di cordonati di pietra naturale della misura di mt. 0,80 x mt. 2,00.

L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 38

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o dal concessionario di aree.

Le sepolture a "sistema di tumulazione" di proprietà del comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza mt. 0,70, larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285 e all' allegato 2 del Regolamento regionale. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro,

in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi . Le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini, o, se trattasi di tombe sotterranee, di viali e i vialetti del cimitero. In quest'ultimo caso, la larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.

La misura di ingombro interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,40, m. 0,40 e m. 0,40. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro. Come per ogni altro tipo di sepoltura sulla lapide o sul monumento saranno riportati gli elementi identificativi di cui all' art. 17 del Regolamento regionale del defunto effettivamente tumulato.

ARTICOLO 39

Deposito provvisorio

A richiesta degli interessati il feretro può essere provvisoriamente deposto in un loculo , previo pagamento di un canone.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che intendono richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepoltura a tumulazione;
- c) per i cadaveri in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione;
- d) per assoluta indisponibilità temporanea di loculi destinati a tumulazione definitive.

Nel caso di cui alla precedente lettera a), qualora non venga presentata entro il termine perentorio di sei mesi la domanda di concessione dell'area, si procede, a spese dell'inadempiente, alla estumulazione d'ufficio con inumazione del cadavere in campo comune.

La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario in anni 1 per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino delle sepoltura private.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio concessioni cimiteriali.

Scaduto il termine di cui al comma 4 senza che l'interessato abbia richiesto la estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, a inumare il cadavere in campo comune a spese del concessionario inadempiente.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 40

Esumazioni ordinarie – campi di mineralizzazione

Nel cimitero il turno ordinario di inumazione nei campi comuni è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990 e cioè 10 anni. Lo stesso periodo di inumazione in campo comune si osserva per i cadaveri che, per qualunque ragione, vengano estumulati da sepoltura in muratura prima che siano decorsi quindici anni dalla tumulazione. Nelle aree concesse in sepoltura privata il turno ordinario di inumazione è pari a quello di scadenza della concessione. Alla scadenza della concessione si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente dal mese di febbraio a quello di giugno e da quello di settembre a quello di novembre previa chiusura del cimitero.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

E' compito del responsabile del cimitero o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1) del decreto del Presidente della Repubblica n° 285/1990, nonché ai sensi della Circolare 31 luglio 1998 n° 10 del Ministero della Sanità, nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere, il resto mortale potrà:

- a) essere trasferito in altra fossa del campo di mineralizzazione in contenitori di materiale biodegradabile o nella stessa bara privata del coperchio in zinco;
- b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reimumazione viene stabilito in:

- a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

ARTICOLO 41

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all' albo pretorio e all' ingresso del cimitero per almeno 90 giorni. (art. 20 comma 4 del Reg. Regionale), nonché con cartelli da esporre nei campi interessati.

ARTICOLO 42

Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie dei cadaveri inumati possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro ordinanza sindacale, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso od altro cimitero, o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 86 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria previa chiusura del cimitero.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

Quando è accertato che si tratti di cadavere di persona morta di malattia infettiva diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

La presenza di personale ASL alle esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

ARTICOLO 43

Estumulazioni ordinarie campi di mineralizzazione

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo il cadavere sia rimasto effettivamente tumulato, con destinazione del cadavere stesso, ove non completamente mineralizzato, alla inumazione in campo comune o in campo di mineralizzazione.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione cimiteriale.

E' compito del responsabile del cimitero o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della estumulazione.

Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari in concessione, o in sepolture private. Se il cadavere rimasto tumulato per almeno venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione e non è possibile procedere alla cremazione dei resti, esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione. Il periodo di inumazione in questi casi viene stabilito dall'articolo 86 del D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990 e può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Se il cadavere rimasto tumulato per meno di venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo comune, a norma dell'articolo 40.

In alternativa alla inumazione in campo di mineralizzazione o in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, sempreché nell'impianto di cremazione sia consentita l'introduzione di casse di zinco.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza e vengono rese note nei modi indicati al precedente art. 40.

ARTICOLO 44

Estumulazioni straordinarie - rimborso parziale

Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede:

- a) prima della scadenza della concessione, su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o per il suo trasporto in altro cimitero;
- b) alla scadenza della concessione quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o il suo trasporto in altro cimitero.

Le estumulazioni straordinarie per traslazione del cadavere in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del sindaco rilasciata su istanza degli interessati, alla presenza di personale incaricato dal competente servizio della ASL, se richiesto dal comune a termini del precedente art. 42.

Il personale addetto deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasferimento del feretro in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro, a spese dell'interessato.

Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno.

I titolari di concessioni, i loro eredi o successori, che procedano all'estumulazione straordinaria di un proprio congiunto, per trasferimento in nuova sepoltura, o in altro cimitero hanno diritto al rimborso parziale nella misura pari al 50% dell'importo versato al momento della richiesta iniziale, solo ed esclusivamente nel caso in cui l'interruzione sia richiesta entro e non oltre la prima metà della durata della concessione in essere. Negli altri casi non è dovuto alcun rimborso ed il comune entra in pieno possesso del loculo lasciato libero.

ARTICOLO 45

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio non comportano ulteriori spese per i concessionari in quanto l' onere di tali servizi è compreso nelle tariffe di sepoltura. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non promosse d'ufficio sono sottoposte al pagamento del corrispettivo previsto dalla allegata tabella A. Per quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul comune, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.

ARTICOLO 46

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte in ciascuna esumazione ed estumulazione promossa d'ufficio sono raccolte in idonei contenitori e collocate provvisoriamente per un anno in luogo idoneo, a disposizione di chi volesse provvedere, previo pagamento del corrispettivo previsto per le esumazioni e le estumulazioni dall'articolo 47, comma 2, alla loro tumulazione in ossario, o sepoltura privata.

Decorso l'anno le ossa vengono definitivamente collocate nell'ossario comune.

ARTICOLO 47

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti della direzione del cimitero.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del cimitero che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, vengono consegnati all'economista municipale che provvede ad alienarli.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono smaltiti secondo il disposto di cui agli artt. 12 e 13 del Decreto Ministeriale 26.06.2000 n° 219.

ARTICOLO 48

Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe e le cappelle possono essere nuovamente concesse secondo le modalità indicate nel titolo IV.

Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il responsabile del cimitero può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il terzo grado, l'Amministrazione Comunale esprima parere favorevole sul buono stato di conservazione dei materiali e delle opere e sulla loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Il concessionario o i suoi eredi possono chiedere, quando si verifica una causa di estinzione della concessione, di riscattare con diritto di prelazione su chiunque altro interessato, le opere che, a parere della

Amministrazione Comunale, non abbiano valore artistico o storico, al fine di asportare dal cimitero le opere stesse. Per il riscatto è dovuto il corrispettivo stabilito con provvedimento motivato della Amministrazione Comunale.

Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta entro tre mesi dalla data di esumazione o estumulazione.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo da individuarsi con provvedimento della giunta comunale.

CAPO V CREMAZIONE

ARTICOLO 48 *Cremazione*

Il Comune non dispone di impianto di cremazione e per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

ARTICOLO 49 *Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione*

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione (1) ;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Il Comune può disporre la cremazione, previa comunicazione ai parenti più prossimi, dei resti mortali dei cadaveri riesumati dopo la scadenza della concessione dei loculi o tombe. In tali casi non è necessaria la documentazione prevista al comma precedente lettera c) e d).

La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.S.L del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15 luglio 2003, n. 254.

Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

In tali casi è compito dell'Asl segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

(1) *Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130)*

ARTICOLO 50 *Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri*

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

Quale luogo di conservazione, definito "colombario" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.

La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento. La sepoltura dell'urna a contatto del terreno presuppone che l'urna stessa debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o giardino delle rimembranze.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO VI
ASSISTENZA RELIGIOSA

ARTICOLO 51

Istituzione e disciplina del servizio

Presso il cimitero è autorizzato il servizio di assistenza religiosa durante la sepoltura.
L'opera di assistenza è prestata dai ministri del culto durante le operazioni di accompagnamento del feretro alla sepoltura.

CAPO VII
POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 52

Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 53

Disciplina dei cimiteri

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi E' vietato l'ingresso:

- a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b. alle persone, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque non rispettose del luogo;
- c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, nel rispetto dei criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 54

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a. fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b. introdurre oggetti irriverenti;
- c. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante e vasi, ornamentazioni, lapidi e ogni tipo di accessorio;
- d. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f. calpestare, danneggiare aiuole, fioriture, cespugli, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specialmente con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta;
- h. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio; per la ripresa di cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
- i. eseguire lavori, iscrizione sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi e commemorazioni d'uso;
- k. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dalla Direzione del Servizio;
- l. qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 55

Ornamenti delle sepolture

Nei campi a verde è vietato piantare fiori e piante. E' consentito l'ornamento della sola lapide.

Nei campi comuni tradizionali è vietato piantare essenze al di fuori dell'area delimitata dalla lapide o dal tumulo. In ogni caso la piantumazione deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio.

Nelle gallerie di loculi e ossari è vietato depositare fiori e piante a pavimento salvo quanto consentito dall'art. 51 del presente regolamento in occasione del funerale.

Nelle cappelle e tombe di famiglia è possibile piantare essenze nel rispetto del progetto autorizzato.

Il concessionario è tenuto comunque alla cura di tali piantumazioni in modo da non arrecare disagio sui percorsi comuni, alle sepolture limitrofe e alla gestione delle pulizie e della manutenzione cimiteriale.

La cura e la manutenzione degli arredi verdi, fissi e mobili, è ad esclusivo carico dei concessionari. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, il personale addetto al servizio li farà togliere o sradicare e provvederà al loro smaltimento.

La manutenzione delle aree comuni a verde è di esclusiva competenza del Comune o per esso del Gestore dei Servizi cimiteriali.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere inadatte allo scopo per il quale vennero collocate.

Il responsabile del servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

Detti provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali od oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'art. 62 in quanto applicabili.

ARTICOLO 56

Consegna chiavi delle cappelle

I concessionari di cappelle private e della cappella cimiteriale (chiesina) sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture presso l'ufficio tecnico comunale; il responsabile del cimitero o suo delegato può accedere alle cappelle private in qualunque momento per controlli ed altre esigenze di servizio.

ARTICOLO 57

Reclami del pubblico

Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto all'ufficio tecnico comunale.

CAPO VIII
COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE
DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ARTICOLO 58

Identificazione delle sepolture

Come previsto dall' art 17 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 ogni fossa di inumazione, loculo tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l' indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numeric progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

ARTICOLO 59

Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione quindicennale

Sulle sepolture ad inumazione gratuita decennale può essere collocato un monumento aventi le caratteristiche previste dall'articolo 66.

La posa in opera deve essere autorizzata con provvedimento del responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Il provvedimento è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla inumazione del cadavere.

La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio tecnico comunale, e firmata anche dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

ARTICOLO 60

Ornamentazione di loculi, ossari

Le lapidi di chiusura di loculi e ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.

A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione del cadavere devono essere applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all'articolo 68.

Sulle lapidi sono ammessi lampade votive e portafiori che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide. Non sono ammesse incisioni della lapide di marmo.

E' altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile.

ARTICOLO 61

Costruzione e ornamentazione delle tombe private in muratura

I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe private devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di notevole importanza e decoro artistico secondo le caratteristiche del successivo articolo 66.

I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.

La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del responsabile dell'ufficio tecnico comunale previo parere della Commissione Edilizia Comunale e del competente Servizio dell'A.S.L.. Tale provvedimento può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Il provvedimento è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio tecnico comunale, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione, nonché disegni e calcoli delle strutture. Gli elaborati devono essere firmati da un tecnico abilitato. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di defunti che possono essere accolti nel sepolcro.

Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.

Il provvedimento autorizzativo di cui al comma 3 è necessario anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.

La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio anche visivo alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

ARTICOLO 62

Costruzione di cappelle

I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.

La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del responsabile dell'ufficio tecnico comunale previo parere della Commissione Edilizia Comunale e del competente Servizio dell'A.S.L.. Tale provvedimento può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.

Per il rilascio del provvedimento autorizzativo è dovuto il corrispettivo indicato nella allegata tabella A.

Il provvedimento è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio tecnico comunale, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, al loro collegamento, nonché disegni e calcoli delle strutture sottoscritti da tecnico abilitato. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:10 e 1:20.

Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate.

Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del responsabile dei lavori, dell'esecutore e del committente.

Deve infine venire indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa se presenti.

Il provvedimento autorizzativo di cui al comma 2 è necessario anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.

La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

ARTICOLO 63

Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi

Nei campi destinati alla sepoltura per inumazione, la lapide dovrà essere adagiata sulla tomba ed avrà le seguenti dimensioni: lunghezza cm. 200 e larghezza cm. 80 altezza o spessore massimi sui fronti davanti e dietro cm. 20.

Per tutte le sepolture ad inumazione la superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini. (art. 15 comma 7 del Reg. Regionale)

È consentita la realizzazione di effigi e decorazioni la cui altezza non deve superare i cm. 50 rispetto al piano della lapide posata.

La posa in opera della lapide deve avvenire dopo sei mesi dalla data di sepoltura.

ARTICOLO 64

Obbligo di manutenzione

Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.

Il responsabile del cimitero vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento dirigenziale ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 97.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del responsabile del cimitero, rilasciata su domanda dell'interessato.

ARTICOLO 65

Epigrafi

Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.

Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.

Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) effettivamente sepolto le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente approvate.

Le epigrafi sulle lastre di marmo dei loculi degli ossari devono essere realizzate in rilievo.

Le epigrafi nelle sepolture private (tomba di famiglia o cappella cimiteriale) possono essere scolpite, incise e piombate.

La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo. Le epigrafi di materiale o un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato e quelle abusivamente introdotte nel cimitero vengono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.

ARTICOLO 66

Piante ornamentali

La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta del responsabile del cimitero, su domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.

Sulle sepolture in campo comune e nelle aree delle tombe private in muratura non è consentita la messa a dimora di piante aventi altezza superiore a mt. 1,00.

Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è consentita esclusivamente sul lato posteriore del monumento. Tali piante dovranno essere costantemente mantenute sotto l'altezza massima di mt. 1,00.

ARTICOLO 67

Giardini e addobbi floreali

La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in

concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti come previsto dall'articolo 69.

Il responsabile del cimitero ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.

Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. Per gli inadempienti, saranno rimosse dal personale comunale senza alcun preavviso.

CAPO IX
ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 68
Tipi di illuminazione

Sulle sepoltura ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione ad olio o a cera.

Sulle lapidi di loculi e ossari è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

ARTICOLO 69
Servizio di illuminazione elettrica

L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta ad autorizzazione.

Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al comune che lo esercita con diritto di esclusività.

ARTICOLO 70
Procedura di allacciamento e abbonamento

La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato all'ufficio tributi comunale su apposito modulo fornito dall'ufficio stesso.

La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal comune.

ARTICOLO 71
Condizioni di abbonamento

La durata dell'abbonamento è annuale e decorre dal giorno della richiesta.

L'importo del canone di abbonamento è comprensivo di tutte le spese di esercizio, manutenzione e cambio delle lampadine rotte, spedizione dell'avviso di scadenza.

Oltre al canone di abbonamento è a carico dell'abbonato l'importo dell'IVA.

Il pagamento del canone avviene esclusivamente tramite il sistema tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale. Il bollettino viene recapitato prima della scadenza al domicilio dichiarato dall'abbonato o a quello successivamente comunicato per iscritto.

Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza indicata nel bollettino senza che sia stato versato il canone il comune sospende la fornitura senza ulteriori comunicazioni.

Il ripristino dell'allacciamento viene accordato, su domanda dell'interessato, previo pagamento del canone e delle spese di riallacciamento

E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressioni il comune ha facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.

Il comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento già versati.

TITOLO IV CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 72

Tipologia delle sepolture in concessione

Il cimitero fa parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.

Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:

- a) ossari;
- b) loculi;
- c) tombe.

Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate:

- a) all'inumazione dei cadaveri;
- b) alla costruzione, a cura e spese di privati, di tombe in muratura;
- c) alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle.

ARTICOLO 73

Provvedimento concessorio - Contratto di concessione

Il rilascio delle concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe di famiglia e cappelle private avviene con espresso provvedimento dirigenziale, su domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio tributi.

La domanda è presentata da uno dei soggetti individuati nell'art. 103.

Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato per ciascuna tipologia di concessione con determinazione del Segretario Comunale, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.

Il provvedimento dirigenziale viene emanato e il conseguente contratto viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

ARTICOLO 74

Onerosità della concessione - Pagamento

Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi di cui alla tabella A allegata al presente regolamento.

La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, avviene esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla emissione.

In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; i cadaveri già inumati o tumulati vengono esumati o estumulati d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumati in campo comune.

Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, i diritti di segreteria e ogni altra eventuale spesa contrattuale (tassa di registro ecc.).

ARTICOLO 75

Durata della concessione

Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990.

Fermo restando che per le inumazioni gratuite decennali non è richiesta alcuna concessione, la durata delle sepolture a inumazione in concessione è la seguente:

ANNI 10 RINNOVABILI PER 10 ANNI una sola volta

La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:

a) ossari, nuovi o vecchi e nicchie cinerarie: ANNI 35 RINNOVABILI PER ANNI 35 una volta sola

b) loculi individuali ANNI 35 RINNOVABILI PER ANNI 35 una volta sola

c) tombe di famiglia ANNI 50 RINNOVABILI PER ANNI 50

d) aree per cappelle: ANNI 70 RINNOVABILI PER ANNI 50

Per i manufatti di cui al punto *a) e b)* è previsto il rinnovo della concessione cimiteriale per anni 10 (dieci) al costo in 1/3 (un terzo) della tariffa vigente.

ARTICOLO 76

Decorrenza della concessione

La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno dell'assegnazione della sepoltura o dell'area.

ARTICOLO 77

Variazione della durata della concessione

La variazione della durata viene concessa, previa verifica da parte della responsabile del cimitero del lodevole stato di manutenzione della sepoltura, con provvedimento dirigenziale e deve risultare da apposito contratto, a norma dell'articolo 73, ferma restando la decorrenza originaria della concessione.

ARTICOLO 78

Mancata richiesta di rinnovo

Nei casi in cui è consentito il rinnovo delle concessioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone il comune procede all'estumulazione d'ufficio del cadavere o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, in campo comune o di mineralizzazione.

Per le concessioni non rinnovate si applica l'articolo 93.

ARTICOLO 79

Rotazione dei cadaveri nelle tombe e nelle cappelle

Nelle tombe collettive in muratura e nelle cappelle private è consentita la estumulazione dei cadaveri tumulati da almeno trenta anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altro cadavere.

L' estumulazione è onerosa per i concessionari in quanto non contemplata e non corrisposta all' atto della concessione.

L' Amministrazione comunale può autorizzare, su richiesta motivata dei parenti entro il 1° grado in linea retta o, nel caso di assenza dei primi, dei parenti di 2° grado in linea retta e/o collaterale o, in caso di assenza dei precedenti, dal designato di cui all' art. 83 del presente regolamento, l' estumulazione dei cadaveri prima dei trenta anni dalla tumulazione per trasportarle nel primo loculo disponibile del cimitero comunale alla data dell' adozione del provvedimento o in altro cimitero o in altra tomba di famiglia o cappella. I costi sono a carico dei richiedenti, ivi compreso quello per l' eventuale nuova concessione cimiteriale.

ARTICOLO 80

Diritto di sepoltura in cappelle e tombe collettive private

Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.

All'atto della domanda di concessione il concessionario può indicare analiticamente i nominativi dei defunti da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti o affini o anche a terze persone alle quali sia legato da particolari vincoli affettivi.

Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare sottospecificati:

PARENTELA ENTRO IL 6° GRADO

	IN LINEA RETTA	IN LINEA COLLATERALE
1° grado	I genitori ed il figlio	
2° grado	L'avo o l'ava ed il nipote	I fratelli e le sorelle
3° grado	Il bisavolo o la bisavola (bisnonni) e il pronipote	Lo zio e la zia ed il nipote da fratello o sorella
4° grado	Il trisavolo o la trisavola (trisavi) e il nipote (abnipote)	Il prozio (prozio è il fratello dell'avo) o la prozia e il pronipote da fratello o sorella; i cugini di 1° grado, cioè figli di fratelli o sorelle
5° grado	Il quadravolo e il figlio del trinipote	I secondi cugini (figli di un fratello) con il nipote in linea retta di altro fratello; il fratello del bisavolo e il nipote di questi
6° grado	Il quintavolo e il figlio del figlio del trinipote	I terzi cugini, cioè i figli dei figli di due fratelli; il figlio del fratello del bisavolo ed il pronipote di questi; il fratello del trisavolo ed un trinipote di questi.

AFFINITA' ENTRO IL 4° GRADO

1° grado	I suoceri con i generi e le nuore. Il patrigno e la matrigna con i figliastri
2° grado	I cognati (va notato che il coniuge del cognato non è affine, cioè non sono miei affini i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle)
3° grado	La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito del nipote
4° grado	La moglie del pronipote ed il marito della pronipote; la moglie del prozio ed il marito della prozia; il marito della cugina e la moglie del cugino

I legami di parentela e di affinità di cui sopra si riferiscono esclusivamente al titolare od ai titolari della concessione.

Il primo concessionario oppure i suoi successori all'unanimità, possono successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari, a condizione che per i nuovi nominativi venga espresso assenso scritto da parte di tutti i titolari della concessione.

Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

ARTICOLO 81

Concessioni con titolarità plurima

Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di tomba o cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere i defunti delle rispettive famiglie.

ARTICOLO 82

Opposizione al diritto di sepolcro

Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 39, a spese di chi ha fatto la domanda della sepoltura del defunto.

ARTICOLO 83

Successione nella concessione

I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori. In mancanza della designazione si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente al cadavere agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei legatari abbia reso noto al comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei cadaveri, fermo restando il disposto dell'art. 105 comma 5. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 91. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ARTICOLO 84

Cenotafi e lapidi murarie

Non è consentita la concessione di sepoltura ad uso di cenotafio né l'apposizione su lapidi o monumenti delle generalità di defunti diversi da quelli effettivamente sepolti. A ricordo di persone sepolte in altri cimiteri o i cui resti siano stati deposti nell'ossario può essere consentito alle associazioni riconosciute dal comune apporre una lapide commemorativa nei luoghi del cimitero a ciò destinati assegnati in concessione amministrativa su istanza degli interessati. La concessione per l'apposizione di lapidi murarie ha la durata di 30 anni non rinnovabili. All'interno delle cappelle la collocazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica concessione.

ARTICOLO 85

Doveri generali dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II
CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE
DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

ARTICOLO 86

Criteria generali per l'assegnazione delle sepolture

Salvo quanto previsto dall'articolo 88, il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.

Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'art. 6, comma 1.

Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione un'area per la costruzione di tomba collettiva o cappella il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'articolo 39.

Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio competente verifica che il defunto abbia titolo ad essere ricevuto nel cimitero in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 30. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri sempre secondo l'articolo 30.

E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

In caso di rinuncia alla concessione di cappelle o tombe si procederà al rilascio di una nuova concessione ai soli richiedenti residenti o nati nel comune di Brignano Gera D'Adda mediante definizione di una graduatoria redatta sulla base della data di presentazione della richiesta degli interessati al protocollo del Comune (precedenza alla prima presentata);

Le cappelle o le tombe di nuova costruzione saranno assegnate ai soli richiedenti residenti o nati nel comune di Brignano Gera D'Adda con le modalità di cui al precedente punto 5.

ARTICOLO 87

Criteria di assegnazione di loculi e ossari

I loculi di nuova costruzione vengono assegnati d'ufficio, all'atto della richiesta per la tumulazione di cadaveri, in ordine progressivo campata per campata, procedendo da sinistra verso destra osservando l'ordine di disposizione dei loculi nel colombario, dall'alto verso il basso.

Gli ossari di nuova costruzione vengono assegnati d'ufficio, all'atto della richiesta per la tumulazione di ceneri o resti mortali, in ordine progressivo dalla prima fila in basso all'ultima fila in alto procedendo da sinistra verso destra fino a completamento della fila e riprendendo poi da sinistra a destra nella fila successiva.

Il trasferimento di un feretro da uno all'altro loculo, è consentito:

a) Per avvicinamento del cadavere del coniuge o tra parenti di primo grado, previa domanda scritta per occupare i loculi disponibili di cui al precedente comma, rinunciando alla concessione del precedente loculo e procedendo, su richiesta, al rimborso della concessione secondo quanto stabilito dall'art. 44. E' consentito l'avvicinamento del cadavere del coniuge tumulato in altro cimitero. La richiesta di avvicinamento deve essere contestuale alla richiesta di tumulazione.

b) Per occupare i loculi destinati ai coniugi resisi liberi per effetto di estumulazioni. L' onere del servizio per il trasferimento del feretro è posto a carico dei richiedenti secondo tariffa indicata in tabella.

ARTICOLO 88

Criteria di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e cappelle

Il responsabile dell'area tributi, in attuazione delle previsioni del piano regolatore, assegna d'ufficio le aree disponibili per la costruzione di tombe e per cappelle, previa domanda scritta degli aventi diritto.

Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree.

ARTICOLO 89

Concessione di loculi per traslazione di defunti

Il rilascio di concessioni in uso di loculi per traslarvi cadaveri già sepolti all'interno del cimitero in altro loculo o in altra sepoltura ad inumazione è vietato salvo nei casi previsti all'articolo 91.

Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi cadaveri provenienti da altri cimiteri è preceduto dalla verifica di cui all'articolo 87.

CAPO III
ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 90

Scadenza

Le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
- b) con la soppressione del cimitero;
- c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) per revoca per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi rispettivamente, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune, secondo le disposizioni del titolo III.

ARTICOLO 91

Rinuncia

La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempre che non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.

La domanda di esumazione od estumulazione di cadavere, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa comporta rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.

Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione del cadavere, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.

Per la rinuncia alla concessione, il concessionario ha diritto al rimborso delle somme relative al periodo successivo alla rinuncia della concessione del manufatto.

La rinuncia alla concessione può essere effettuata dal concessionario, dai suoi eredi o successori, o a mezzo di procuratore.

ARTICOLO 92

Revoca

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile del servizio tributi, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede

mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.
Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

ARTICOLO 93

Decadenza

La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 59, 60, 61 e 62 non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
- e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 64;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza compete al responsabile del servizio tributi con provvedimento motivato.

Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune.

ARTICOLO 94

Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del comune; quanto posto sulla sepoltura e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dalla esumazione od estumulazione dei cadaveri, dei resti o delle ceneri.

Il comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

CAPO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ARTICOLO 95

Accesso al cimitero – tipologia degli interventi

L'accesso al cimitero finalizzato all'esecuzione di qualunque opera di manutenzione e nuove costruzioni è sempre subordinato all'autorizzazione che il Responsabile del Servizio rilascia al concessionario/richiedente. Le opere di cui sopra non potranno essere realizzate nei giorni di lunedì, sabato e domenica, fatte salve eventuali deroghe da rilasciarsi caso per caso. Per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, nuove costruzioni, restauri e riparazioni, il concessionario/richiedente si avvale di ditta esterna di sua fiducia, così come per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria anche di piccola entità. L'esecuzione di tutte le opere di cui sopra è subordinata al pagamento di una tariffa e a un eventuale deposito cauzionale che il Responsabile del Servizio disporrà in base all'entità dei lavori. La scelta della ditta di fiducia, la verifica delle capacità tecniche e della regolarità in materia di sicurezza e assicurativa, spetta esclusivamente al concessionario/richiedente che se ne assume tutte le responsabilità. Il Responsabile del Servizio è tenuto a comunicare al concessionario eventuali situazioni riscontrate e ritenute pericolose per l'utenza e per gli operatori, nei casi ritenuti di grave pericolo o incompatibili con la natura dei luoghi, il Responsabile del Servizio disporrà la sospensione immediata dei lavori. Tutti i lavori devono svolgersi nel pieno rispetto dei luoghi di culto e di norma negli orari di apertura dei cimiteri. Il Responsabile del Servizio, al fine di esercitare un efficiente controllo per l'accesso degli automezzi e delle attrezzature necessarie alla conduzione dei lavori, potrà disporre di sistemi di controllo elettronico. In casi particolari di lavorazioni che disturbano l'utenza, creando disagio allo svolgimento della normale attività, o sono pericolose, il Responsabile del Servizio si riserva di autorizzarle con la prescrizione di particolari orari. E' fatto divieto d'uso, da parte delle ditte di fiducia del concessionario/richiedente, delle attrezzature/mezzi al servizio dell'attività cimiteriale e ad uso esclusivo dell'utenza e degli operatori. Eventuali danni arrecati a cose o persone, durante lo svolgimento dei lavori, devono essere subito comunicati al Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 96

*Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
e collocazione di ricordi funebri*

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. n° 285/1990, al Regolamento Regionale n° 6/2004 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Per le piccole riparazioni di ordinaria amministrazione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, lapidi, ricordi, ecc., nel rispetto di quanto previsto all'art. 61 e nel Piano Cimiteriale.

ARTICOLO 97

Responsabilità

I concessionari delle sepolture, in solido con i progettisti, i direttori dei lavori e gli esecutori, sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di ogni ed eventuale danno recato o al Comune od a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori. La cura, la manutenzione e il buono stato di conservazione dei manufatti privati è ad esclusivo carico dei concessionari/referenti o loro eredi, pena la decadenza della concessione a norma dell'art. 94 del presente Regolamento.

ARTICOLO 98

Organizzazione del cantiere e dei lavori

Nella costruzione di manufatti da parte dei privati (tombe, cappelle, edicole, ecc..) la ditta deve attenersi alle indicazioni del Responsabile del Servizio in merito a:

- eventuali aree da recintare per il deposito dei materiali da utilizzare durante le lavorazioni;
- eventuali aree da recintare per il deposito di materiale di risulta dalle lavorazioni;
- opere di recinzione da eseguire a norma ed in sicurezza e qualora ritenuto necessario anche oscurate;
- transito e relativo percorso dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori;
- eventuali allacci per uso di energia elettrica o altro.

Qualora per esigenze di cantiere occorra l'allacciamento temporaneo alle reti cimiteriali dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Responsabile del Servizio, la stessa è soggetta al pagamento di una tariffa proporzionata alla durata dell'uso. E' altresì vietato alle ditte che eseguono i lavori, svolgere attività commerciali per l'acquisizione di opere e servizi all'interno del cimitero.

E' fatto divieto:

- depositare materiale, sia nuovo che di risulta, in aree diverse da quelle concordate con il Responsabile del Servizio anche se apparentemente abbandonate o esterne al cimitero;
- lavare le attrezzature utilizzate nelle lavorazioni nei bagni o presso le fontanelle in dotazione all'utenza o comunque versare i residui nella rete fognaria;

Il materiale di risulta, proveniente dalle lavorazioni, deve essere convogliato alle discariche e i luoghi di lavoro relativi al cantiere o confinanti dovranno essere ripuliti a fine lavori in modo da ripristinare la situazione iniziale. I materiali e i mezzi che la ditta lascerà in deposito all'interno del cimitero rientrano nelle responsabilità della stessa; il Responsabile del Servizio non è responsabile per danni o furti arrecati da terzi. Nei giorni festivi e prefestivi o comunque di interruzione dei lavori, il cantiere dovrà essere mantenuto con il massimo decoro.

ARTICOLO 99

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti e di altre festività

Il Responsabile del Servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti e di altre festività, esporrà gli avvisi indicanti i periodi di assoluto divieto di ogni attività (cantieri, accesso con auto, ecc...) all'interno del cimitero.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione del cantiere, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 100

Vigilanza

Il Responsabile del Servizio vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati e alle autorizzazioni.

Il Responsabile del Servizio accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere soggette ad autorizzazione o concessione edilizia.

CAPO V
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 101

Imprese funebri

L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

ARTICOLO 102

Divieti

E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 103

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa.

In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può presentare domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale a norma dell'articolo 73.

Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.

In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.

Nel caso sorga controversia l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.

Il rinnovo della concessione può essere richiesto anche da un parente o affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione.

ARTICOLO 104

Registro sepolture

Presso gli uffici amministrativi cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture, in particolare per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto anche su supporti informatici.

Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune .

ARTICOLO 105

Annotazioni sul registro delle concessioni

Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e ogni operazione cimiteriale.

Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
- b. le generalità del concessionario o dei concessionari;
- c. gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
- d. il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
- e. il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi dell'ordinativo di incasso;
- f. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

ARTICOLO 106

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n°285/90 e dell'art. 5 del regolamento regionale n. 6/2004, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Il registro è ordinato in maniera tale da effettuare le iscrizioni giornaliere.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento del registro cimiteriale.

ARTICOLO 107
Schedario dei defunti

Presso i cimiteri è istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. L'ufficio tiene annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma nel cimitero stesso. In ogni scheda è riportato:

- a. generalità del defunto;
- b. numero ed ubicazione della sepoltura.

ARTICOLO 108
Scadenziario delle concessioni

E' istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

ARTICOLO 109
Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del comune.

La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma precedente viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici.

E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al secondo comma , con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria e di marche segnatasse per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sul documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

CAPO II
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 110

Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno d'entrata in vigore del presente regolamento il precedente regolamento del cimitero deliberato dal consiglio comunale e le successive integrazioni.

ARTICOLO 111

Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

ARTICOLO 112

Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse

Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

ARTICOLO 113

Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione

Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.

In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.

Qualora i soggetti indicati nel comma 1) non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo IV, capo II (articoli 87 e seguenti).

ARTICOLO 114

Modifiche alla tabella A

Le modifiche agli importi di cui alla tabella A allegata sono deliberate dalla Giunta comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

ARTICOLO 115

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 67 del vigente Statuto del Comune di Brignano Gera D'Adda, dopo la duplice pubblicazione all'albo pretorio.

Le nuove tariffe di cui alla tabella A entreranno in vigore con decorrenza 1 gennaio 2010.

ALLEGATO A

TABELLA A

<u>TARIFFE PER NUOVE CONCESSIONI CIMITERIALI</u>	
TOMBE	
	<u>ANNO 2010</u>
1 posto	€ 1.450,00
2 posti	€ 2.040,00
3 posti	€ 2.500,00
4 posti	€ 3.350,00
6 posti	€ 4.320,00
8 posti	€ 6.000,00
12 posti	€ 9.600,00
CAPPELLE	
tariffa	€ 1.100,00 al mq.
OSSARI INDIVIDUALI	
1 ^a - 5 ^a fila	€ 220,00
2 ^a - 3 ^a fila	€ 300,00
4 ^a fila	€ 220,00
COLOMBARI o FORNI o LOCULI INDIVIDUALI	
1 ^a fila	€ 1.500,00
2 ^a fila	€ 1.800,00
3 ^a fila	€ 1.800,00
4 ^a fila	€ 1.500,00
5 ^a fila	€ 1.500,00

<u>TARIFFE PER RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI</u>	
TOMBE	
	<u>ANNO 2010</u>
1 posto	€ 865,00
2 posti	€ 1.225,00
3 posti	€ 1.500,00
4 posti	€ 2.160,00
6 posti	€ 2.880,00
8 posti	€ 3.840,00
12 posti	€ 5.760,00
CAPPELLE	
tariffa	€ 600,00 al mq.
OSSARI INDIVIDUALI	

1 ^a - 5 ^a fila	€ 120,00
2 ^a - 3 ^a fila	€ 180,00
4 ^a fila	€ 120,00

COLOMBARI o FORNI o LOCULI INDIVIDUALI

1 ^a fila	€ 952,00
2 ^a fila	€ 1.129,00
3 ^a fila	€ 1.129,00
4 ^a fila	€ 952,00
5 ^a fila	€ 952,00

inumazione di salma nel campo comune con durata decennale, con epigrafe su cippo in marmo	€ 365,00
inumazione di infante	€ 140,00
inumazione in campo comune degli indecomposti per la durata di anni cinque	€ 115,00
esumazione sia dal campo comune che dal campo degli indecomposti	€ 310,00
inumazione di arto o feto da richiedere all' Azienda Ospedaliera alla fine di ogni anno solare;	€ 90,00

Traslazione richiesta da privati e condizionamento di salma	a tomba a loculo e colombari a tomba e cappelle	€ 240,00 € 370,00
Tumulazione salma	tomba a loculo e colombari tomba e cappelle	€ 90,00 € 170,00
Tumulazione resti in ossario		€ 70,00
Estumulazione ordinaria e straordinaria		€ 220,00
Estumulazione di resti da ossario		€ 70,00
Riavvolgimento di salma con cassone in zinco con scolatura a stagno		€ 320,00
Tumulazione e traslazione resti e ceneri		€ 70,00